

STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA - DEL LAVORO - REVISIONE CONTABILE

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Codice fiscale e partita I.V.A. 01177950993

Genova, 14 gennaio 2022

CIRCOLARE N. 5 /2022

Alla spettabile clientela

1 gennaio 2022: limite uso contante ridotto a 999,99 euro

A decorrere dal 01.01.2022 **diventa operativo il nuovo limite di 999,99 euro per le operazioni in contante**. La nuova soglia si applicherà ai **trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante ed è stata introdotta dall'articolo 49 comma 3 bis del D.Lgs. n. 231/97**. Il nuovo limite si applica anche quando il **trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati**, intendendo per tali tutte quelle **operazioni unitarie sotto il profilo economico di valore pari o superiore ai limiti poste in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai predetti limiti**. Diverso è invece il caso della vendita a rate: il trasferimento in più soluzioni tra soggetti privati di importi complessivamente pari o superiori alla soglia previsto da prassi commerciali è consentito qualora non sia realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti. I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano **rilevanti conseguenze anche per i professionisti i quali sono obbligati a comunicare alle Ragionerie territoriali dello Stato le violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività**. Si segnala che per effetto di quanto previsto dal DL fiscale convertito (DL n. 146 del 21.10.2021, convertito in legge n. 215 del 17.12.2021), viene esclusa la riduzione di soglia a 999,99 euro per l'utilizzo di contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro).

Premessa

A decorrere dal 01.01.2022 entra in vigore la **nuova soglia dei limiti all'uso del contante di 999,99 euro**. A decorrere da tale data, contestualmente, viene **ridotto il minimo edittale delle sanzioni previste in caso di violazione della disciplina da 2.000 a 1.000 euro, mentre il limite massimo resta fisso a 50.000 euro** (gli importi sono quintuplicati per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro).

Tale limite ha rilevanti conseguenze anche per i professionisti che, come noto, sono **obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscono notizia nello svolgimento della propria attività ai sensi dell'articolo 51 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007.**

SOGLIE CONTANTE	
Periodo	Soglia contante
Dal 09.05.1991 al 26.12.2002	20.000.000 lire
Dal 26.12.2002 al 29.04.2008	12.500 euro
Dal 30.04.2008 al 24.06.2008	5.000 euro
Dal 25.06.2008 al 30.05.2010	12.500 euro
Dal 31.05.2010 al 12.08.2011	5.000 euro
Dal 13.08.2011 al 05.12.2011	2.500 euro
Dal 26.12.2011 al 31.12.2015	1.000 euro
Dal 01.01.2016 al 30.06.2020	3.000 euro
Dal 01.07.2020 al 31.12.2021	2.000 euro
Dal 01.01.2022	1.000 euro

Si specifica che per effetto di quanto previsto dalla legge di conversione n. 215 del 17.12.2021 del DL n. 146 del 21.10.2021, l'articolo 5-quater prevede ora l'esclusione della riduzione di soglia con riferimento all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall'Autorità prevista dall'articolo 128 undecies del D.Lgs. n. 385/93).

La disciplina

Secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 è **vietato il trasferimento di denaro contante** (o di libretti di deposito bancari, postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera) **effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro.**

il trasferimento superiore al predetto limite, è **vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.**

E' ammissibile **il trasferimento in più soluzioni di importi complessivamente pari o superiori alla soglia consentita, sempre che il frazionamento in più operazioni "inferiori alla soglia" sia previsto da prassi commerciali ovvero sia conseguenza della libertà contrattuale** (ad esempio, vendite a rate) e non, invece, artificialmente realizzato per dissimulare il passaggio di somme ingenti in contanti.

OSSERVA

I turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di

15.000 euro. La deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale, ma inferiori a 15.000 euro, opera per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati:

- da **persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana;**
- presso **esercenti il commercio al minuto, o attività assimilate, e presso agenzie di viaggi e turismo.**

Tale deroga è subordinata a specifici adempimenti.

La riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante è **esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta** (attività svolta dai **cambiavalute** iscritti nell'apposito registro). A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, per tale attività è stata ripristinata la soglia di **3.000 euro**.

Ricordiamo, altresì, che le operazioni di **prelievo e/o di versamento** di contante superiori ai limiti non concretizzano automaticamente alcuna violazione, trattandosi di operatività non configurabile come trasferimento tra soggetti diversi (si veda la FAQ Dipartimento del Tesoro 3 ottobre 2017 n. 10). Si tenga comunque in considerazione che l'art. 35 comma 1 terzo periodo del DLgs. 231/2007 stabilisce che il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto ai fini di una eventuale **segnalazione alla UIF**.

Gli adempimenti dei professionisti

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano dunque **rilevanti conseguenze per i professionisti, in quanto è fatto divieto di incassare in contanti le parcelle di importo pari o superiore al limite stabilito.**

I professionisti, inoltre, sono obbligati a **comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 co. 1 del DLgs. 231/2007.**

La comunicazione in questione può essere **redatta in carta libera ed inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno contenente:**

- caratteristiche dell'infrazione;
- generalità del soggetto (o dei soggetti) che ha (o che hanno) commesso l'infrazione;
- generalità del segnalante;
- circostanze in cui il segnalante ha preso atto dell'infrazione.

OSSERVA

I professionisti possono effettuare la comunicazione anche tramite **l'applicativo SIAR.**

Sanzioni

Ai fini della sussistenza dell'illecito è **sufficiente che si realizzi la semplice consegna del denaro tra soggetti diversi**, i quali si rendono, quindi, **entrambi** responsabili della violazione (cfr. Cass. 13509/2019, 9881/2018 e 1645/2017). Ai sensi del vigente art. 63 co. 1 del DLgs. 231/2007, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per le violazioni che riguardano **importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.**

Coloro che incorrono nella violazione in oggetto, possono fruire dell'istituto dell'oblazione per definire l'illecito, ai sensi del quale *"è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione."*

Ai sensi del nuovo art. 68 del DLgs. 231/2007, **prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto può chiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta.** La riduzione ammessa è pari a un terzo dell'entità della sanzione irrogata.

OSSERVA

L'applicazione della sanzione in misura ridotta **non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.**

L'art. 18 co. 1 lett. b) del DL 124/2019 prevede, **per esigenze di coerenza sistematica rispetto alle novità apportate in ordine ai limiti di utilizzo del denaro contante, che:**

1. per le **violazioni commesse e contestate dall'1.7.2020 al 31.12.2021, il minimo edittale è pari a 2.000 euro;**
2. per le **violazioni commesse e contestate a decorrere dall'1.1.2022, il minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro.**

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PICCO

